

**REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE
ED IL RICONOSCIMENTO DI
ASSOCIAZIONI
OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE**

(Approvato con delibera C.C. 37 del 20.6.1994 , modificata con delibera C.C. 32 del 20.6.1996)

Art. 1
REGISTRO

1. Al fine di consentire una corretta politica di sviluppo e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, è istituito il "Registro Municipale delle Associazioni".
2. Per associazioni si intendono le libere forme associative e le cooperative sociali.
3. Il Registro è istituito presso la Segreteria del Comune.
4. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - a) attività sociali e sanitarie;
 - b) territorio e ambiente;
 - c) educazione, formazione e cultura;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) economia e lavoro.
5. Ad ogni associazione è consentita l'iscrizione ad una od a più sezioni tematiche.

Art. 2
CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le associazioni operanti nel Comune, non aventi fine di lucro, costituite da almeno 9 soci o aderenti residenti nel Comune di Tombolo, che presentino un programma di attività annuale specifico dedicato anche al territorio comunale.
In particolare:
 - a) le libere forme associative riconosciute a livello nazionale o iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente;
 - b) le altre libere forme associative locali che al momento della richiesta di iscrizione abbiano almeno un anno di comprovata attività;
 - c) le cooperative sociali iscritte ai registri regionali secondo la normativa vigente
2. Le associazioni presentano al Sindaco domanda di iscrizione al Registro indicando:
 - a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo e l'eventuale sigla;
 - b) il rappresentante legale o il referente;
 - c) l'oggetto e le finalità;
 - d) l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - e) il possesso dei requisiti di cui al comma precedente;
 - f) il numero dei soci e/o degli aderenti;
 - g) le eventuali attività di pubblico interesse da svolgersi in collaborazione con il Comune;
 - h) la sezione tematica, o le sezioni, in cui si chiede l'inserimento.
 - i) le attività previste nel territorio comunale nei successivi 12 mesi
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 1. l'atto costitutivo o lo statuto o l'accordo degli aderenti, da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza di fini di lucro;
 2. un indirizzo di posta elettronica od un numero di cellulare al quale possono essere inviate le comunicazioni e/o convocazioni da parte dell'Amministrazione Comunale

Art. 3
ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La richiesta di iscrizione viene accolta con deliberazione di Giunta Comunale, dopo aver

acquisito tutta la documentazione, le informazioni e/o garanzie ritenute necessarie dalla Giunta.

2. Entro il 30 Giugno di ogni anno la Giunta Comunale delibera la eventuale cancellazione dal Registro delle Associazioni nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1.
3. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal primo comma dell'art. 2 del presente Regolamento.
4. Oltre che per i casi di cui al comma 2 del presente articolo la cancellazione avviene: per mancata presentazione del programma delle attività annuali e/o delle manifestazioni previste nel corso dell'anno, per mancata programmazione di attività nel territorio comunale di Tombolo

Art. 4 RICORSO

Contro l'esclusione motivata dal Registro, disposta dalla Giunta Comunale, è possibile presentare ricorso:

- a) in opposizione alla Giunta stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione;
- b) giurisdizionale nei termini di legge.

Art. 5 AGGIORNAMENTO

Ogni associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare ogni anno, entro il 31 Marzo, qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di iscrizione con particolare riguardo alle cariche sociali e al numero dei soci e/o aderenti, pena l'esclusione dal Registro delle Associazioni.

Art. 6 PUBBLICITA'

1. Il Registro comunale, che resta depositato in permanenza presso la Segreteria comunale, può essere consultato da chiunque, secondo le norme del Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi e viene pubblicato sul sito Internet del Comune.
2. L'Ufficio di Segreteria è preposto a fornire i debiti chiarimenti circa le procedure necessarie per l'esercizio dei diritti del presente Regolamento.

Art. 7 CONSULTAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il Sindaco e gli assessori competenti sono tenuti a consultare le associazioni iscritte nel Registro, congiuntamente o per sezioni tematiche, nella fase di predisposizione di:
 - a) statuto;
 - b) regolamenti attinenti alle sezioni tematiche;
 - c) bilancio di previsione;
 - d) PATI, PAT e PI.
2. La convocazione, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere inviata alle associazioni iscritte almeno 5 giorni prima dell'incontro, per lettera o via e-mail o via SMS. In

caso di urgenza, a giudizio insindacabile del Sindaco, la convocazione verrà inviata esclusivamente via e-mail o via SMS almeno 48 ore prima dell'incontro.

Art. 8 DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Le associazioni iscritte nel Registro hanno il diritto, in conformità allo Statuto ed ai Regolamenti, di:

- a) presentare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale
- b) chiedere la modifica di atti amministrativi;
- c) presentare interrogazioni al Consiglio Comunale;
- d) presentare istanze, petizioni e proposte finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi.
- e) essere tempestivamente informate di ogni variazione tariffaria venga approvata dagli organi comunali competenti in merito all'utilizzo delle Sale e Palestre Comunali.

Art. 9 AGEVOLAZIONI

Per gli iscritti al Registro vengono previste forme di agevolazione per iniziative di interesse sociale.

In particolare:

- a) la concessione agevolata di sale pubbliche comunali, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento e dalla Giunta;
- b) la fruizione di spazi pubblicitari, come previsto dal Regolamento comunale per le pubbliche affissioni;
- c) la concessione temporanea di occupazione di spazi di suolo pubblico per attività promozionali degli iscritti al Registro, come previsto dall'apposito regolamento comunale.

Art. 10 OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

Le Associazioni operanti nel Comune di Tombolo sono tenute a:

- a) far pervenire in Comune richieste di autorizzazioni e permessi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività prevista. Le richieste dovranno essere chiare ed esaurienti riguardo al tipo di attività, ai tempi, alle modalità di svolgimento e al materiale di proprietà comunale che si intende utilizzare e complete di eventuale documentazione prevista dalla normativa vigente;
- b) evitare di proporre, in concomitanza con altre Associazioni o Gruppi, attività similari o non compatibili.
- c) presentare il programma delle attività annuali e/o delle manifestazioni previste nel corso dell'anno, che dovrà essere inoltrato entro il 31 Marzo di ogni anno.

Art. 11 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento non si applica in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con tale normativa.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le vigenti disposizioni di legge.